



nota 7

come indicato nella circolare ministeriale 46/ del 11/5/2001, ripresa anche dalle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, per poter fruire delle agevolazioni per l'acquisto dell'auto, è necessario che il riconoscimento dell'handicap sia effettuato dalle seguenti commissioni:

- ✓ auto detraibile anche senza adattamenti (handicap motorio grave) = commissione istituita ai sensi dell'art. 4 della legge 104/1992 ovvero altra commissione in caso di situazioni di gravità insite nella patologia (risoluzione 8/2007);
- ✓ auto detraibile anche senza adattamenti (non vedenti o sordomuti = commissione istituita ai sensi dell'art. 4 legge 104/1992 o altra commissione;
- ✓ auto detraibile anche senza adattamenti (disabili psichici o mentali) = commissione istituita ai sensi dell'art. 4 legge 104/1992 e commissione abilitata a rilasciare la certificazione che attesti il diritto a fruire dell'assegno di accompagnamento (commissione invalidità civile)
- ✓ auto detraibile solo con adattamenti = commissione istituita ai sensi dell'art. 4 legge 104/1992 o altra commissione;

Si ritiene tuttavia che, nei casi in cui è previsto il solo riconoscimento della commissione istituita ai sensi della Legge 104/1992, possa essere ugualmente possibile fruire dell'agevolazione se il riconoscimento è effettuato da altra commissione (invalidi civili) ma solo se la situazione è riconducibile alle situazioni previste dalla legge citata. Resta comunque valido quanto già scritto in premessa: al fine di sanare la situazione chiedere sempre e comunque il riconoscimento ai sensi della 104/92 in quanto anche se successivo all'acquisto dovrebbe sanare la situazione

Adattamenti al veicolo

Premesso che gli adattamenti dell'auto possono essere obbligatori ai fini fiscali nei casi di handicap motorio non grave, ovvero necessari alla mobilità del disabile nel caso di handicap motorio grave, si rileva che tali adattamenti possono essere effettuati:

- ◆ agli strumenti di guida – solo nel caso di handicap motorio non grave;
- ◆ alla carrozzeria e/o alla sistemazione interna del veicolo, comunque atti a mettere il disabile nella condizione di accedere al veicolo – in entrambi i casi.

Gli adattamenti alla guida o alla struttura della carrozzeria necessari per attribuire l'agevolazione ai portatori di handicap motorio privi del riconoscimento della "gravità", devono risultare dalla carta di circolazione dell'auto (rilasciata a seguito di collaudo effettuato

presso gli uffici periferici del dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

È necessario che vi sia un collegamento funzionale tra l'handicap e l'adattamento e il medesimo rivesta carattere permanente.

Non da luogo ad adattamento l'allestimento di semplici accessori con funzione di "optional", ovvero l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

Si segnala che gli "optional", pur non determinando l'adattamento dell'auto, sono assoggettati (se lo è l'auto) all'IVA agevolata del 4% (tale principio è indicato nella risoluzione ministeriale 117/e del 8 agosto 2005); si ritiene che, non essendoci pronunciamenti nel merito, anche ai fini IRPEF il costo relativo agli "optional" possa essere considerato quale importo che da diritto alla detrazione fiscale del 19%.